



Accordi Stato Regioni

FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Amerigo Bianchi – Dip.Prev. ASL 10 Firenze
20 febbraio 2014



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo 21 dicembre 2011 n°221 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la **formazione dei lavoratori** ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8



Page 2

Campo di applicazione

L'accordo disciplina i **processi formativi**, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

PER QUANTO ATIENE

- durata (*ore minime*)
- contenuti (*minimi*)
- modalità (*organizzazione, metodologia, attestati*)



formazione obbligatoria
(percorsi "base" e aggiornamento)
di lavoratrici e lavoratori

Page 3

Campo di applicazione

L'applicazione dell'accordo per la formazione dei **dirigenti** e dei **preposti**, **per quanto facoltativa**, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.



Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuti e modalità differenti, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".



I contenuti sono validi anche per la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08

(imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

Esclusioni

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08 (*forme semplificate in inf/form settore agricolo*) l'accordo **non si applica** nei confronti dei **lavoratori stagionali** (*meno di cinquanta giornate*).

La deroga scade l' **11 giugno 2013**. Successivamente l'accordo si applica anche a questa categoria.





Page 5

FORME SEMPLIFICATE approvate con dec. interministeriale del 27 marzo 2013 pubblicato su G.U n°86 del 12-4-2013

Decreto Interministeriale del 27/3/2013
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali)

Art.1 – campo di applicazione

- stagionali agricoli ≤ 50 giornate/anno a condizione che svolgano lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali
- occasionali agricoli: pensionati, giovani studenti <25 anni
- attività esclusivamente in comuni montani <1.000 abit.
- attività agricole con volumi d'affari $\leq 20.658\text{€}$ di cui 2/3 derivanti dalla vendita prodotti

Art.3 – semplificazioni in materia di informazione e formazione

1. Gli **adempimenti** nei confronti dei lavoratori (*di cui sopra*) **si considerano assolti mediante consegna di documentazione** certificata dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo, che **contengano indicazioni per fornire conoscenze e procedure ai fini di svolgere in sicurezza i compiti di lavoro e identificare e eliminare, ovvero ridurre e gestire i rischi lavorativi.**



2. Nei confronti dei lavoratori non italiani deve essere garantita la comprensione dei contenuti dei documenti relativi all'informazione e formazione






D.Lgs. 81/08
Sicurezza

Campo di applicazione art. 3

L. 98 del 9 agosto 2013 – art. 32 (*decreto del fare*)
aggiunge due nuovi commi il 13 bis e il 13 ter


Art 3 comma 13 bis



Con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione della DOCUMENTAZIONE che dimostri l'adempimento del D.L. degli obblighi di informazione e **FORMAZIONE** per i lavoratori con permanenza in azienda non superiore a 50 giornate nell'arco dell'anno solare di riferimento.

Art. 3 comma 13 ter

Con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, **FORMAZIONE**, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, per le **imprese agricole** e per le **imprese di piccole dimensioni**

Decreto del 27/3/2013:
??? **formazione e sorveglianza sanitaria di lavoratori stagionali o occasionali**
??? **sono queste o ci saranno altre modalità?**





Avvio dei percorsi formativi

I lavoratori di nuova assunzione (*lavoratori, preposti e dirigenti*) devono partecipare ai corsi di formazione **anteriamente** o, se ciò non risulta possibile, **contestualmente all'assunzione**.

Se non risulta possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, **il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione**.



Page 11

I corsi di formazione per il PREPOSTO e per il DIRIGENTE (già assunti all'11/1/2012) **conformi alle disposizioni dell'accordo**



devono essere conclusi entro **18 mesi** dalla data di pubblicazione del presente accordo (11 luglio 2012).



TEMPO SCADUTO!!!

Page 12

RUOLO Enti bilaterali ed organismi paritetici

I corsi di formazione dei lavoratori (*lavoratori, preposti, dirigenti*) vanno realizzati **previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici territoriali**, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

n° 20/2011 del 29 luglio 2011

- Operino nel Settore e nel Territorio di competenza
- Rappresentatività comparata



In ***manca di risposta***, trascorsi quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

In caso ***di riscontro*** da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, la pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, *può* tener conto delle eventuali osservazioni.

Organizzazione didattica

La formazione può avvenire:

- in aula e nel luogo di lavoro.
- internamente o esternamente all'azienda



Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza

Organizzazione didattica

Per ciascun corso dovrà essere previsto:

- ✓ il soggetto organizzatore, il quale può essere anche il datore di lavoro
- ✓ un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso
- ✓ il n° massimo di partecipanti pari a 35 unità
- ✓ il registro di presenza dei partecipanti



la declinazione dei contenuti dovrà tener presente:

- le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua
- la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro
- LE RISULTANZE DELLA VDR



Page 15

Requisiti dei docenti

i corsi devono essere tenuti da
soggetti che dimostrano di possedere
esperienza(*) almeno triennale
insegnamento o in
professionale in materia di
sicurezza sul lavoro

(*) l'esperienza professionale deve consistere nello svolgimento per un **triennio**
dei compiti di insegnamento o **professionale** al datore di lavoro, o di altri
soggetti operanti in materia di sicurezza sul lavoro



SOSTITUITI
restano validi fino al 18-3-2014 e per
corsi calendarizzati

del 25/7/2012: svolgimento continuativo
insegnamento e/o professionali per almeno
quinquennio compreso tra 11/1/2007 – 11/1/2012

Page 16

Metodologia didattica

La metodologia didattica incentrata su un approccio interattivo con la **centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento**


- garantire un **equilibrio** tra **lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni teoriche e pratiche** e relative plenarie
- favorire **metodologie** basate sul **problem solving** applicate a **simulazioni e situazioni di contesto**
- prevedere **dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche in contesto lavorativo**



e-Learning

Modalità didattica definita nell'allegato I

- Sede e strumentazione**
- Presentazione progetto**
- Tutor**
- Valutazione**
- Durata**
- Materiali**



Crediti Formativi LAVORATORI

- MODULO Formazione Generale

Una volta sostenuta o riconosciuta
costituisce credito formativo permanente



-MODUOLO Formazione Specifica

costituisce credito formativo:

Nell'azienda dove lavora e in caso di un nuovo rapporto di lavoro in un'azienda dello stesso settore produttivo per il quale è stata fatta formazione

NON costituisce credito formativo



- nuovo rapporto di lavoro in azienda di diverso settore dal precedente
- trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuovi prodotti chimici



Page 19

Crediti Formativi PREPOSTO

La Formazione Particolare Aggiuntiva per il PREPOSTO **costituisce credito formativo permanente**, salvo i casi in cui si determina una modifica nel suo rapporto di preposizione

- PREPOSTO: stessa azienda rapporto di preposizione invariato: il credito è permanente
- Stessa azienda o altra azienda con una diversa organizzazione del rapporto di preposizione: non riconoscimento del credito



Page 20

Crediti Formativi DIRIGENTE

La formazione per i DIRIGENTI costituisce
credito formativo permanente



Page 21

Riconoscimento FORMAZIONE LAVORATORI

PRINCIPIO GENERALE

Il Datore di Lavoro è tenuto a valutare la formazione pregressa o riconosciuta ed eventualmente integrarla con riferimento alle risultanze della VDR



Page 22

Riconoscimento FORMAZIONE LAVORATORI

- la **formazione generale** e la **formazione specifica di settore** derivante dalla frequenza a **corsi di formazione professionale** che abbiano contenuti e durata conformi all'accordo realizzati da strutture della formazione professionale e enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province Autonome.



Page 23

Riconoscimento Form. LAVORATORI - PREP.

LAVORATORI (GENERALE, SPECIFICA),

PREPOSTI (AGGIUNTIVA),


per i quali i **datori di lavoro** comprovino di aver svolto formazione in termini di:

- **durata e contenuti**
- **modalità di svolgimento**

✓ prima della pubblicazione dell'accordo (**11 gennaio 2012**)

✓ pianificata prima dell' **11 gennaio 2012** e conclusa entro **11 gennaio 2013**

nel rispetto delle previsioni normative (626/94; 81/08; DM 16/1/1997;) e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro;



Riconoscimento Form. DIRIGENTI

per i quali i **Datori di Lavoro** dimostrino di aver svolto, una formazione:

- ✓ prima della pubblicazione dell'accordo (**11 gennaio 2012**)
- ✓ pianificata prima dell'**11 gennaio 2012** e conclusa entro l'**11 gennaio 2013**

con contenuti conformi o:

- all'art.37 comma 7 dell'81/08
- all'art.3 del D.M.16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 (16 ore)
- al Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006. (28 ore)



Page 25

D.Lgs. 81/08

Sicurezza



(nuovo comma 14 bis all'art. 37) Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Inserito dalla L. 98 del 9 agosto 2013 art.32 (decreto del fare)

In tutti i casi di formazione e aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui **contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.**



Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentato l'avvenuta formazione saranno individuate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni e Province Autonome, sentita la Commissione consuntiva permanente di cui all'art. 6 del dec. lgs.81/2008



Gli istituti di istruzione e universitari rilasciano agli studenti equiparati ai lavoratori attestati di avvenuta formazione relativa a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda



Formazione di aggiornamento LAV.-PREP.-DIR.

Nell'aggiornamento (minimo 6 ore) **non dovranno** essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nella formazione di base, specifica o aggiuntiva

*Per i **LAVORATORI**: si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche, approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, sull'organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda, etc.*



*Per i **PREPOSTI** e i **DIRIGENTI**: si dovranno trattare approfondimenti e aggiornamenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro*



Formazione di aggiornamento LAVORATORI

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa a:

- trasferimento
- cambio di mansioni
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro
- introduzione di nuove tecnologie
- nuove sostanze e miscele pericolose.
- evoluzione del rischio o insorgenza di nuovi rischi.



In tali circostanze deve essere espletata la **FORMAZIONE SPECIFICA** in relazione all'entità del **RISCHIO** (basso-medio-alto)



Page 8

Formazione di aggiornamento LAV. - PREP. - DIR.

obbligo di aggiornamento per lavoratori

formazione "RICONOSCIUTA" erogata da PIU' di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo (prima del 11 gennaio 2007), **dovrà essere ottemperato entro 12 mesi** (11 gennaio 2013)

formazione "RICONOSCIUTA" erogata da MENO di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo (prima del 11 gennaio 2007), **dovrà essere svolto l'aggiornamento entro 11/1/2017.**

Formazione eseguita dopo 11/1/2012 l'aggiornamento **dovrà essere svolto nel quinquennio successivo a partire dalla data di esecuzione**

con le regole di cui alle linee di indirizzo del 25/7/2012
(1/3 ore seminari convegno; 2/3 ore corsi - distribuiti nel quinquennio)

+
5
-
5
Gennaio
1
2
3
4

Page 29



ATTESTATO formazione LAV. generale - specifica - aggiornamenti

CONDIZIONI

- frequenza almeno del 90% delle ore di formazione previste
- superamento delle prove di verifica di apprendimento per eventuale formazione eseguita con modalità e-learning (generale e aggiornamento)
- superamento delle prove di apprendimento per eventi formativi di aggiornamento (vedi Linee Guida: a convegni, seminari, corsi)

L'attestato deve riportare:

- Il soggetto organizzatore del corso
- La normativa di riferimento
- Dati anagrafici e profilo professionale del partecipante
- Indicazione della tipologia di corso seguito, settore produttivo e relativo n° di ore
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto organizzatore del corso




ATTESTATO formazione PREP. aggiuntiva - aggiornamenti


ATTESTATO formazione DIR. corso - aggiornamenti

CONDIZIONI

• Frequenza del percorso formativo, di almeno il 90% delle ore

• Superamento della **prova di verifica obbligatoria** da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.

(sia per la formazione aggiuntiva preposto e percorso base dirigente, che per aggiornamento eseguito o in modalità e-learning o tradizionale)



L'attestato deve riportare:

- Il soggetto organizzatore del corso
- La normativa di riferimento
- Dati anagrafici e profilo professionale del partecipante
- Indicazione della tipologia di corso seguito, settore produttivo e relativo n° di ore
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto organizzatore del corso



Accordo 21 dicembre 2011 n°223 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di **formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi**, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8



Campo di applicazione

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, i **contenuti** e le **articolazioni** e le **modalità di espletamento** del percorso formativo e dell'aggiornamento per il **Datore di Lavoro** che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i **compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL-SPP)**



Page 33

Campo di applicazione

Il percorso formativo **non ricomprende** la **formazione** necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di:

- **prevenzione incendi e lotta antincendio**
- **primo soccorso**
- **gestione dell'emergenza**





Per tale formazione restano valide le disposizioni dell'81/08:

- art. 37, comma 9 → DM 16/3/1998
- art. 45, comma 2 → DM 15/7/2003 n° 388
- art. 46, comma 3, lettera b), e comma 4 → D.Lgs. 8/3/2006 n° 139



Page 34




riconoscimento/esonero percorsi formativi DL- SPP

esonero dal frequentare il corso di formazione con riconoscimento formazione i **DATORI di LAVORO**

- ✓ che **dimostrino** di aver svolto una formazione con contenuti conformi **all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997** (16 ore) o:
 - all'11/1/2012 (pubblicazione dell'accordo)
 - pianificati e conclusi entro l'11/1/2013

- ✓ gli esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del Dec. Lgs. 626/94

con evidenza che dimostri l'inoltro della comunicazione all'organo di vigilanza entro il 31/12/1996



riconoscimento/esonero percorsi formativi DL-SPP

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i **DATORI di LAVORO** in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del SPP (ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08), che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2006 (formazione del RSPP e ASSP), pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni



Esonero ammesso solo con corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica la reale attività di datore di lavoro.

La partecipazione ad attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per quelle più basse



Avvio del percorso formativo

In caso di **NUOVA ATTIVITÀ**,
il **DATORE DI LAVORO** che
intenda svolgere le funzioni di SSP
(nei casi previsti) **deve completare il
percorso formativo entro e non
oltre 90 giorni dalla data di inizio
della propria attività.**



Page 39

Corso di aggiornamento DL-SPP

Soggetti con credito formativo riconosciuto prima 11/1/2012
aggiornamento ogni 5 anni entro 11-1-2017

Soggetti con credito formativo successivo al 11/1/2012
aggiornamento ogni 5 anni entro i 5 anni dall'acquisizione

5

6 ore Rischio BASSO
10 ore Rischio MEDIO
14 ore Rischio ALTO



I corsi di aggiornamento dovranno trattare le evoluzioni e le innovazioni, le applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti nei seguenti ambiti:

- tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione volte a migliorare l'inf. e form. ai Lavoratori



Aggiornamento con partecipazione ad eventi formativi di cui


- 1/3 delle ore minime previste con partecipazione a convegni o seminari;
- 2/3 delle ore minime previste con partecipazione a corsi

Corso di aggiornamento DL-SPP

Soggetti Esonerati (ex art. 95 Dec.Lgs 626/94)



aggiornamento entro 24 mesi
dalla data di pubblicazione dell'accordo
(entro 11-1-2014)



Si intende assolto partecipando a percorsi formativi



6 ore Rischio BASSO
10 ore Rischio MEDIO
14 ore Rischio ALTO

Che prevedono, quale contenuto minimo, i moduli di "base" DL-SPP:

- Mod. 1. **NORMATIVO** - Giuridico
- Mod. 2. **GESTIONALE** - Gestione ed organizzazione della sicurezza
- Mod. 3. **TECNICO** - Individuazione e valutazione dei rischi
- Mod. 4. **RELAZIONALE** - Comunicazione, formazione e consultazione




Page 41

VALUTAZIONE conoscenze e competenze del DL-SPP

Alla **valutazione** accedono coloro con comprovata **frequenza** del percorso formativo o aggiornamento, di almeno il 90% delle ore.



•**Superamento** della **prova di verifica di apprendimento del percorso formativo e dell'aggiornamento** (linee applicative) da effettuarsi con *colloquio o test*, in alternativa tra loro



Processo di valutazione

- il docente elabora la prova
- il Responsabile di Progetto Formativo dovrà definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la prova
- il Responsabile del Progetto Formativo o il docente da lui delegato accerta l'apprendimento
- il *giudizio* è riportato nel verbale



Attestazione conoscenze e competenze del DL-SPP

ATTESTATO

Rilasciato sulla base dei verbali dall'organizzatore

- Il soggetto formatore (organizzatore)
- La normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista
- Tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che ha organizzato il corso, il quale può essere anche il docente



*In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, **gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.***

Page 43



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e

Il Ministro della Salute

Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 – Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

(art. 6 comma 8 lettera m-bis del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.)



Avviso pubblicazione G.U. del 18 marzo 2013 n°65

Page 44

Campo di applicazione**TUTTI I FORMATORI**

in materia di igiene e sicurezza

- Formazione DL-SPP art. 34 D.Lgs. 81/08
- Formazione Lavoratori (*lav-prep-dir*) art.37 D.Lgs. 81/08

**SONO ESCLUSI I SOGGETTI FORMATORI per:**

- ✓ l'attività di addestramento
- ✓ la formazione
 - coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera
 - RSPP/ASPP
 - montaggio/smontaggio di ponteggi
 - uso di attrezzature (accordo stato/regioni del 22/2/2012)
 - etc. etc.

**Formatore qualificato**

In possesso di:

- pre-requisito: **DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**
- **UNO dei 6 criteri** riportati nell'allegato



deroghe:

- il pre-requisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori
- Il pre-requisito non è richiesto per coloro che al 18 marzo 2013 dimostrano, mediante documentazione, di possedere almeno UNO dei sei criteri previsti nell'allegato
- il pre-requisito e i criteri non sono vincolanti per i corsi di formazione documentalmente approvati e calendarizzati al 18 marzo 2013 e terminati entro il 18 marzo 2014

Entrata in vigore

✓ Dal 18 marzo 2014

Deroghe per Datori di Lavoro

i DL-SPP fino al 18 marzo 2016
possono svolgere attività formativa
purché in regola con:

- le condizioni dell'accordo del DL-SPP



Dal 18 marzo 2016 in poi tutti i
DL devono possedere

- uno dei 6 criteri dell'allegato



Page 47

Formatore-Docente e Aree Tematiche**Area normativa/giuridica/organizzativa**

(leggi, sistema responsabilità, regime sanzionatorio, ruoli, modelli organizzativi, etc)

**Area rischi tecnici/igienico sanitari**


(rischi, profili di rischio, valutazione dei rischi e misure di prevenzione, etc)


Area relazioni/comunicazione

(processi di informazione, formazione, addestramento, relazioni interpersonali, etc)









AGGIORNAMENTO

Frequentando **iniziative di FORMAZIONE** nelle aree tematiche

OR

Effettuando attività di **DOCENZA** nelle aree tematiche



Area normativa
giuridica
organizzativa



Area rischi
tecnici
igienico sanitari



Area relazioni
comunicazione

Page 55


*Aggiornamento con cadenza TRIENNALE formatori già qualificati
decorre dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2014)*

Frequentando **iniziative di aggiornamento** nelle aree tematiche

Area normativa
giuridica
organizzativa

Area rischi
tecnici
igienico sanitari

Area relazioni
comunicazione



(*) 24 ore con partecipazione a seminari, convegni, corsi organizzati da Regioni, INAIL, Ass.Imprenditori, etc.
(**) almeno 8 ore con la partecipazione a CORSI

Page 56

*Aggiornamento con cadenza TRIENNALE formatori già qualificati
decorre dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2014)*

Effettuando attività di **docenza nelle aree tematiche**

Area normativa
giuridica
organizzativa

Area rischi
tecnici
igienico sanitari

Area relazioni
comunicazione

24 ore (*) 24 ore (*)

etc

(*) ore minime di docenza per mantenere la qualificazione acquisita nella/e area/e tematica/che

Page 57

*Aggiornamento con cadenza TRIENNALE nuovi formatori qualificati
successivamente al 18 marzo 2013*

decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione
(tale data vale anche per i DL-SPP che nel biennio 2014-2016 conseguono la qualificazione di formatore)

alternativamente

Frequentando iniziative di aggiornamento (24 ore di cui 8 di corsi) nelle aree tematiche (*)

Effettuando attività di docenza (24 ore) per area tematica (*)

(*) - Area normativa/giuridica/organizzativa

- Area rischi tecnici/igienico sanitari

- Area relazioni/comunicazione

**Aldilà degli aspetti formali....
una citazione per riflettere sulla
sostanza dei processi formativi**

Se vuoi costruire una barca, non
radunare uomini per tagliare legna,
dividere i compiti e impartire ordini,
ma insegna loro la nostalgia per il
mare vasto ed infinito



Antoine de Saint Exupéry

Grazie per l'attenzione!

Page 59